

**VERIFICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DELLA MESSA A TERRA**

Cerchiamo di fare un po' di chiarezza su una normativa introdotta il 22 ottobre 2001 DPR 22 che ha generato una grande perplessità tra gli attori interessati, una grande confusione tra i progettisti ed i consulenti, un imbarazzo tra gli addetti ai lavori, un disorientamento tra i responsabili.

Il decreto si applica agli impianti elettrici (nuovi ed esistenti), alla rete di messa a terra, ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.

**Comunque in ambienti ove sono presenti lavoratori subordinati o ad essi equiparati.** In sostanza:

- viene tassativamente separata la figura professionale tra chi progetta/installa/collauda e quella di chi verifica le installazioni e gli impianti;
- la messa in servizio degli impianti elettrici di messa a terra non può essere effettuata prima del collaudo eseguito dall'installatore qualificato che rilascia dichiarazione di conformità che equivale a tutti gli effetti alla omologazione dell'impianto;
- entro 30 giorni dalla messa in servizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità agli enti territorialmente competenti (ISPESL o ASL o Sportello unico);
- tutta la documentazione deve essere conservata presso l'Azienda;
- le verifiche periodiche verranno eseguite da funzionari di Enti qualificati (pubblici o privati) con la periodicità di:
  - 5 anni in tutti gli ambienti di lavoro,
  - 2 anni nei cantieri, nei locali di uso medico, nei siti ad alto rischio di incendio.
- ISPESL effettua a campione la verifica sulla conformità alla normativa vigente;
- il Datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni degli impianti e a far sottoporre gli stessi a regolare verifica periodica;
- verifiche straordinarie vengono eseguite in base ad esito negativo di quella periodica, modifica sostanziale dell'impianto, richiesta specifica del datore di lavoro per modifiche sostanziali e preponderanti, trasferimento o spostamento degli impianti;
- per gli impianti installati prima del 1990, la normativa va applicata per quanto riguarda la verifica periodica. In mancanza di documentazione probante, la data certa è determinabile attraverso atto notorio (DPR 349/91).

Quanto sopra valga come pro-memoria e, caso per caso, bisogna valutare gli adempimenti previsti.

---

## D.Lgs. 626/94

---

### VIDEOTERMINALI

Ritorniamo ancora su questo argomento per specificare che la direttiva CEE 90/70/CEE art. 9 ha specificato chiaramente che:

- i lavoratori beneficiano di un adeguato esame agli occhi prima di iniziare l'attività su videoterminale e periodicamente in seguito,
- allorché subentrino disturbi visivi al lavoro al videoterminale.

Inoltre ai lavoratori, a cura e spese della azienda, devono essere corrisposti dispositivi speciali di correzione in funzione della attività svolta qualora i risultati degli esami di cui ai commi 1, 3 ter. 4 ne evidenzino la necessità e non sia possibile usare i dispositivi normali di correzione.

### RISCHIO CHIMICO

L'introduzione del D.Lgs. 25/2002 riguardante la normativa per la manipolazione e l'uso di prodotti chimici ha comportato una particolare attenzione da parte degli Enti di controllo a questo aspetto antinfortunistico.

Va subito precisato che per "prodotto chimico" si intende praticamente ogni prodotto ed il legislatore ha deliberatamente incluso "tutto" al fine di non dimenticarsi alcune sostanze.

Da qui discende che perfino il toner, il detersivo, i prodotti igienici da casa sono ritenuti prodotti chimici e di conseguenza dovrebbe scattare l'obbligo di inserire tale rischio a quelli sottoposti a sorveglianza sanitaria.

La legge però lascia al Servizio di Prevenzione e Protezione la facoltà di escludere tale rischio se l'uso è "moderato" così facendo si eliminano le incombenze relative al controllo sanitario.

Ciò non elimina invece la necessità di valutare comunque la presenza eventuale di sostanze chimiche, di introdurre comunque idonei Dispositivi di Protezione Individuali (guanti, occhiali, mascherine ecc.) ritenute idonei e necessari; tale valutazione deve essere fatta su basi dimostrabili ed oggettive.

È evidente che il termine "moderato" può indurre a considerazioni soggettive e riduttive, ma attenzione che in sede di controlli bisogna fornire prove oggettive e/o documentali attraverso le quali si è giunti a tale definizione.

Nel caso di attività del **settore terziario** tale rischio si deve intendere limitato al solo contatto occasionale con le cartucce per stampanti e toner delle fotocopiatrici e quindi questo rischio è sicuramente definibile "moderato".

---